

## TI\_GERICHTE 10.2002.200 vom 24. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.200](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.200)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.200 du 24 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.200 del 24 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.200/mai

DAC 609/2002

Bellinzona

24 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, attinente di \_\_\_\_\_, celibe,  
studente, domiciliato a \_\_\_\_\_,

(difeso dall'avv. \_\_\_\_\_)

accusato di \_\_\_\_\_ sottrazione alla prova del sangue,

per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario  
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente  
dove era rimasto coinvolto suo malgrado con l'autovettura \_\_\_\_\_ targata TI  
\_\_\_\_\_, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto  
conto delle circostanze (vedi: suo comportamento dopo l'incidente; suoi precedenti specifici  
ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS,

inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli  
dalla legge, in specie allontanandosi dal luogo senza attendere l'arrivo della polizia,  
rendendosi irreperibile fino al mattino successivo;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 LCS,

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il 17 maggio 2002;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_ accusa DAC \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini,  
\_\_\_\_\_, che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 500.■, tenuto conto delle condizioni economiche.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena di 70 (settanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 4 ottobre 2000, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

vista l'opposizione al decreto d'accusa tempestivamente interposta dall'accusato il 4 settembre 2002;

indetto il dibattimento per il 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento per entrambi i capi di accusa o quanto meno, in subordine, una riduzione della pena detentiva;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se l'imputato è colpevole di
  - 1.1 sottrazione alla prova del sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra,
  - 1.2 inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
  - 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
  - 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova,
  - 2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 giorni decisa dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 4 ottobre 2000 e, in caso di risposta negativa, se dev'esserne prolungato il periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 51 cpv. 1, 91 cpv. 3, 92 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie \_\_\_\_\_

dall'accusa di sottrazione alla prova del sangue e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per i fatti compiuti a \_\_\_\_\_ il 17 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAC \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002;

caricale spese allo Stato;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_,

avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_).

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.